

DIVIETO DI DETENZIONE DELLE ARMI

Art. 39 TULPS: “Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell’articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne. ...”

Il provvedimento di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti regolarmente denunciate, alle persone ritenute capaci di abusarne, è sempre ad iniziativa d’ufficio.

In una prima fase ha natura interinale e cautelare, così da consentire al destinatario di intervenire nel procedimento; il provvedimento che ne consegue è dotato invece di natura definitiva. Tuttavia, qualora si rilevino insussistenti i presupposti che ne avevano determinato l’adozione, il provvedimento di natura cautelare può essere revocato.

Il provvedimento, una volta adottato, è permanente e la sua sussistenza costituisce un motivo ostativo alla concessione di qualunque altra autorizzazione al porto d’armi. A seguito di segnalazione degli organi di polizia della possibilità di abuso delle armi, il prefetto adotta un provvedimento di natura interinale e cautelare. Detto provvedimento viene trasmesso all’organo di polizia competente per la notifica personale all’interessato che, se lo ritiene, può intervenire nel procedimento con una memoria difensiva ed eventuale documentazione.

Trascorso il termine assegnato, se l’interessato non sia intervenuto nel procedimento, viene adottato il provvedimento definitivo. Viceversa, se l’interessato interviene nel procedimento, viene effettuata una apposita valutazione all’esito della quale il provvedimento interinale e cautelare può essere confermato con l’adozione di un provvedimento definitivo, oppure revocato qualora si rilevino insussistenti i presupposti che ne avevano determinato l’adozione.

Qualora

siano mutate le condizioni che ne avevano determinato l'adozione il destinatario del provvedimento di divieto può proporre al prefetto una istanza di revoca dello stesso. All'esito della successiva istruttoria il prefetto può revocare il precedente provvedimento di divieto oppure rigettare l'istanza.

La giurisprudenza amministrativa maggioritaria (da ultimo Cons. Stato, sez. VI, 27 gennaio 2012, n. 375; T.A.R. Lecce n. 462/2016) è concorde nel ritenere che la revoca dell'autorizzazione di porto d'armi e il divieto di detenzione armi abbiano la finalità di prevenire la commissione di reati e di proteggere la pubblica incolumità, situazioni a fronte delle quali l'autorità è tenuta a verificare l'esistenza o meno di un potenziale pericolo di abuso dell'arma.

Il D.lgs. 121/2013 ha ampliato il contenuto dell'art. 39 del TULPS consentendo agli ufficiali ed agli agenti di pubblica sicurezza, in caso di necessità e urgenza, di procedere all'immediato ritiro cautelare di armi, munizioni e materie esplosive regolarmente detenute e denunciate. Il provvedimento deve essere immediatamente comunicato al prefetto il quale, constatata la capacità di abusarne da parte della persona, può assegnare all'interessato un termine di 150 giorni per l'eventuale cessione a terzi delle armi, munizioni o materie esplosive ritirate. Entro lo stesso termine il destinatario del provvedimento deve comunicare al prefetto l'avvenuta cessione dei materiali ritirati.

In caso di mancato adempimento la stessa autorità può disporre la confisca, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge 152/1975.

Riferimenti bibliografici

[Codice penale, Codice di procedura penale e Testo unico di pubblica sicurezza](#)

A cura di Ugo Terracciano - II edizione 2020